



PROVINCIA di PESCARA
Settore Tutela dell'Ambiente e Attività Produttive
Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER SPECIFICI INTERVENTI DI
GESTIONE ITTICA NELLE ACQUE INTERNE PROVINCIALI EFFETTUATI
DALLE ASSOCIAZIONI DEI PESCATORI, RICHIEDENTI ED AVENTI
DIRITTO, CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA**

ART. 1

Al fine di tutelare ed incrementare la fauna ittica presente nelle acque interne provinciali, ai sensi dell'art. 1 della L. R. 44/85 e succ. modif. ed integraz., nonché per l'espletamento delle azioni di salvaguardia e recupero dell'ambiente fluviale e per "la valutazione della consistenza della fauna ittica nelle acque interne, pubbliche e private" (art. 3 lett. a) della L. R. 44/85 e succ. modif. ed integraz.), alle Associazioni Ittiche operanti in Provincia ed individuate dal successivo articolo del presente Regolamento, sono affidati, a seguito di specifica richiesta, l'esecuzione di coordinati interventi di gestione ittica su specifici tratti di fiume.

ART. 2

L'individuazione delle Associazioni ed i relativi corsi d'acqua interessati dall'iniziativa di gestione ittica, i compiti loro assegnati e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché il controllo degli interventi e dell'utilizzo dei finanziamenti erogati, sono di competenza della Giunta Provinciale che vi provvede nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 3

L'Associazione Ittica è abilitata ad eseguire, nel tratto del corso d'acqua interessato dall'iniziativa, mediante adeguata Convenzione ed a seguito di specifica richiesta:

- a) la divulgazione ed il rispetto delle norme di comportamento da parte dei pescatori quali utilizzatori del tratto di fiume interessato dall'iniziativa;
- b) la predisposizione e la diffusione fra i pescatori di materiale informativo inerente le caratteristiche biogeniche del corso d'acqua interessato;
- c) la partecipazione, secondo modalità opportunamente concordate, a specifiche iniziative predisposte dal Comune rivierasco per la raccolta straordinaria di rifiuti lungo gli argini del corso d'acqua interessato;
- d) la consegna, il ritiro e l'esame dei tesserini segnacatture predisposti dalla Provincia e compilati dai pescatori.

ART. 4

- 1) Possono ottenere la gestione ittica mediante specifici interventi in un tratto di un corso d'acqua pubblica provinciale, esclusivamente le Associazioni Ittiche di cui all'art. 1 della L.R. 8.9.1992, n. 91, così come modificato dall'articolo 12 della L.R. 04/04/1995, n. 34.
- 2) Le istanze per l'affidamento devono pervenire entro il 15 gennaio di ciascun anno, le richieste pervenute successivamente a tale data sono esaminate nell'anno successivo a quello della richiesta; le richieste avanzate da soggetti diversi da quelli individuati dal comma precedente del presente articolo sono denegate e la decisione comunicata al richiedente. Parimenti da denegare sono le richieste inerenti tratti di fiume, individuati quali campi di gara, o zone di protezione ittica soggette a divieto di pesca.
- 3) Alla richiesta di gestione ittica devono essere allegati:
 - a) Statuto dell'Associazione Ittica richiedente, o copia di quello delle Associazioni nazionali per le istanze avanzate dalle delegazioni/sezioni provinciali;

- b) L'individuazione cartografica del tratto di fiume interessato dall'iniziativa;
 - c) Un eventuale piano d'intervento nel quale siano evidenziati gli interventi che s'intendono eseguire a breve ed a medio periodo, nonché le azioni di vigilanza e salvaguardia;
 - d) Una relazione illustrativa circa le modalità, eventualmente più restrittive rispetto a quelle previste dalla legislazione Regionale vigente, dell'esercizio di pesca che l'Associazione intende proporre per il tratto di fiume interessato.
- 4) La Giunta Provinciale, sentito il Comitato Consultivo Provinciale per la Pesca, dopo il positivo riscontro delle richieste, da in gestione, tramite apposita convenzione, gli specifici interventi di gestione ittica da effettuare nelle acque interne provinciali, prioritariamente alle Associazioni Ittiche Provinciali più rappresentative a livello dei Comuni rivieraschi interessati qualora per lo stesso corso d'acqua il numero delle richieste è maggiore al numero di tratti di fiume interessati, fermo restando il divieto di far operare la medesima Associazione di pescatori su più tratti di fiumi ricadenti nella/o stesso Comune rivierasco.
- 5) La Gestione della fauna ittica su più tratti di fiume del medesimo corso d'acqua, è operata dalla Giunta Provinciale, sentito il Comitato Consultivo Provinciale della Pesca e valutate le esigenze ecologiche del corso d'acqua, fermo restando la lunghezza minima degli stessi, pari ad un chilometro e la minima distanza fra loro pari a metri 150.

ART. 5

- 1) L'esercizio della pesca nei tempi e modi consentiti, nei tratti di corsi d'acqua interessati dall'iniziativa, è consentito ai titolari di licenza di pesca in corso di validità. Le Associazioni citate ed operanti sugli stessi tratti fluviali provvederanno al rilascio di un tesserino segnacatture al fine di rilevare il pescato.
- 2) Fermo restando che a ciascun pescatore può essere rilasciato un solo tesserino per ciascuno dei corsi di acqua interni, qualora sul corso di fiume interessato operino Associazioni diverse su diversi tratti fluviali dello stesso corso ed il pescatore intenda esercitare la pesca su tutto il corso d'acqua, il tesserino sarà rilasciato da una qualunque delle Associazioni.
- 3) Il tesserino è formulato in modo da riportare i dati anagrafici del titolare e lo spazio per l'indicazione dell'Associazione ittica che lo rilascia, nonché quanto ritenuto indispensabile dalla Provincia per l'esecuzione delle elaborazioni statistiche e per la raccolta di notizie scientifiche.
- 4) Il tesserino di rilevazione del pescato, compilato dal pescatore secondo le indicazioni riportate nel retro del tesserino, deve essere riconsegnato entro il 30 marzo dell'anno successivo alla stagione di pesca, esclusivamente all'Associazione ittica che ha provveduto al rilascio. Le Associazioni dei pescatori, entro il successivo mese di aprile, trasmettono alla Provincia l'elenco dei pescatori che hanno ritirato il tesserino nonché i tesserini riconsegnati.

ART. 6

Con apposito regolamento saranno stabilite le normative inerenti le gare di pesca da effettuarsi presso appositi Campi Gara. Questi ultimi saranno individuati dalla Provincia tenendo conto delle indicazioni fornite dalla carta *ittica* provinciale integrata.

ART. 7

Per l'espletamento degli interventi sul tratto di fiume interessato da parte dell'Associazione dei pescatori, la Provincia provvede a determinare annualmente, nel rispetto di quanto *disposto* dal relativo Regolamento, un contributo finanziario.

ART. 8

- 1. La durata degli "specifici interventi di gestione ittica nelle acque interne provinciali" presso un tratto di corso d'acqua interno a favore di un'Associazione ittica da parte della Provincia è pari ad anni quattro, con possibilità di rinnovo secondo le modalità stabilite nello schema di convenzione.
- 2. L'intervento di gestione ittica, sentito il Comitato consultivo provinciale della pesca, può essere revocato a seguito della violazione del presente regolamento, ovvero di quanto previsto nell'atto di convenzione mediante il quale si conferisce lo stesso.

ART. 9

I ripopolamenti necessari saranno stabiliti ed effettuati esclusivamente dalla Provincia di Pescara.

ART. 10

I contributi inerenti gli specifici interventi di gestione della fauna ittica nelle acque interne provinciali, saranno corrisposti secondo i criteri stabiliti nel "Regolamento per la disciplina dei contributi provinciali, finalizzati alla . gestione della fauna ittica delle acque interne provinciali, in favore di Associazioni dei pescatori".

ART. 11

Il possesso del tesserino segnacatture di cui ai precedenti articoli 3 e 5 del presente Regolamento, è obbligatorio per poter esercitare la pesca sportiva sui tratti di fiumi Provinciali interessati dalla Gestione Ittica. È obbligatoria, altresì la compilazione e la restituzione dello stesso. Tale obbligatorietà è necessaria per adempiere ai dettami degli articoli 1 e 3 comma 6, della L. R. 44/85 e succ. modif. ed integrazioni. Ai contravventori del presente articolo, troverà applicazione la sanzione amministrativa prevista dalla lettera n) dell'art. 21 della L. R. 44/85 e succ. modif. ed integraz. ".